

Tempistica degli adempimenti previsti dal decreto legislativo

Tempistica degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85

(Entrata in vigore: 26 giugno 2010)

<i>Termine adozione</i>	<i>Norma</i>	<i>Oggetto</i>
25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.
25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed Ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.
24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	Art. 5, co. 3, primo periodo	Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l' esclusione .
24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	Art. 5, co. 3, terzo periodo	Compilazione da parte dell'Agenzia del demanio dell' elenco dei beni di cui si richiede l' esclusione .
8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni)	Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell' elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito internet dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni.
23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.
23 dicembre 2010 (entro 180 giorni)	Art. 3, co. 1,	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni ,

Termine adozione	Norma	Oggetto
dall'entrata in vigore)	lett. a)	unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovraregionale ; 2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.
23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.
23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.
23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni: – proposta del Ministro dell'economia e delle finanze , di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e con gli altri Ministri competenti per materia; – intesa in sede di Conferenza Unificata.
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	Art. 3, co. 4, primo periodo	Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni, con relativa relazione.
entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.
	Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di affidamento del patrimonio dei beni "inoptati" (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base

Termine adozione	Norma	Oggetto
		di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.
	Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.
26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti .
26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resi disponibili per successivi trasferimenti.
A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M di trasferimento dei beni.
	Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.